



Rep. N. 199

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

determinazione N. 92	Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE E GESTIONE CONTENZIOSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA - RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DI PAVIA n. 186/03/2023 - AVVISO DI PAGAMENTO TARI ANNO 2022 (in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 20.12.2024)
data: 23.12.2024	
	CIG: B4FA11923A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

EMANUELLI SILVIA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitre del mese di dicembre, nel proprio ufficio;

- PREMESSO che con decreto sindacale n. 07/2024 in data 12.06.2024 venivano nominati i titolari di posizione organizzativa cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
- VISTO il vigente CCNL 2019/2021 con particolare riferimento agli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) decorrenti dal 01.04.2023;
- DATO ATTO che gli incarichi di posizione organizzativa in essere al 1° aprile 2023 vengono «automaticamente» trasformati in incarichi di elevata qualificazione, prevedendo il proseguo fino alla naturale scadenza;
- PREMESSO che il D. Lgs. 10.08.2000, n. 267 disciplina le modalità, le regole e i vincoli per l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese;
- RICHIAMATE:
 - a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11.11.2023, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026 ai sensi dell'art. 170 del TUEL D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
 - b) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della 1° Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026;
 - c) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato per il triennio 2024/2026;
 - d) la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23.01.2024, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto "Art.175, comma 5-bis, lett. D) del d.lgs.267/2000 e s.m.i. - Variazioni della dotazione di cassa";
 - e) la deliberazione della giunta comunale n. 04 del 16.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente a oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024-2026 parte contabile. Approvazione";

- f) la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della 2° nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- g) la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della variazione al bilancio di previsione finanziario armonizzato competenza e cassa 2024 e competenza 2025-2026;
- h) la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 22.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di assegnazione delle risorse ai Responsabili di Servizio;
- i) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2024, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024;
- j) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 31.07.2024, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione della variazione di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2024/2026 e contestuale nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) 2024-2026.;
- k) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 31.07.2024, esecutiva ai sensi di Legge, di verifica della salvaguardia e del mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- l) la deliberazione del Consigli Comunale n. 33 in data 30.11.2024, esecutiva, di variazione al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2024/2026
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 31.05.2022, esecutiva, di approvazione del "Regolamento Generale delle Entrate Comunali";
- DATO ATTO che il Comune di Arena Po ha emesso avviso di pagamento ordinari TARI anno 2022 (avviso di pagamento n. 822 del 11.08.2022), nei confronti di soggetto "persona giuridica" Bertani Trasporti S.p.A. (documentazione agli atti dell'Ente);
- VISTI:
 - a) il ricorso, a valere anche come reclamo ex art.17 bis D. Lgs. 546/1992, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia (ora Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pavia), relativo ad avviso TARI anno 2022 (ns. prot. 6179 del 20.10.2022, agli atti);
 - b) la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Pavia n. 186/03/2023 favorevole all'Ente;
- DATO ATTO che la società BERTANI Trasporti S.p.A. ha presentato ricorso in appello contro la sentenza C.G.T. di Pavia n. 186/03/2023 presso la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia (documentazione agli atti dell'Ente);
- CONSIDERATO che il Comune di Arena Po non dispone, all'interno della struttura organizzativa, delle necessarie professionalità per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 in data 20.12.2024, esecutiva, di autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'Ente avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia nel ricorso in appello proposto da BERTANI TRASPORTI S.P.A. avverso la sentenza n. 186/03/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia in merito all'avviso di pagamento TARI emesso per l'anno 2022 dal Comune di Arena Po;
- DATO ATTO che, con il predetto atto, la Giunta Comunale delibera:
 - a) di costituirsi formalmente in giudizio per resistere avverso il ricorso di cui in oggetto, autorizzando il Sindaco;
 - b) di avvalersi, allo scopo, dell'opera ed assistenza di un legale specializzato in materia, delegando il medesimo a difendere e rappresentare il Comune di Arena Po nel predetto procedimento, con tutte le facoltà di legge, demandando al Responsabile del Servizio Tributi per l'affidamento dell'incarico al professionista;
- DATO ATTO altresì che la predetta deliberazione individua a tal fine Studio Legale Fogagnolo con sede in Ivrea (TO), specializzato in materia tributaria degli Enti Locali e che ha già difeso efficacemente il Comune in contenziosi tributari e che garantisce, a fronte dell'attività svolta, un'assistenza specialistica in materia;
- RICORDATO altresì che Bertani Trasporti S.p.A. ha presentato, altresì, ricorso avverso avviso di pagamento TARI anno 2021 (avviso n. 582 emesso il 02.10.2021) e che è la predetta società è risultata soccombente nel primo grado di giudizio come da sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pavia in data 18.10.2022 e depositata in data 20.10.2022 (ns. prot. 6393 del 27.10.2022);

- CONSIDERATO e confermato che il Comune di Arena Po non dispone, all'interno della struttura organizzativa, delle necessarie professionalità per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- RICHIAMATO l'art. 50, comma 1 lettera a) D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 il quale dispone che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità: affidamento diretto per importi inferiori a Euro 150.000,00, anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- CONSIDERATO che i servizi legali risultano contratti esclusi dal codice degli appalti, come definito dal D. Lgs. 36/2023 all'art. 56 (linee guida ANAC n. 12/2018 ancora vigenti); il servizio legale si configura come contratto d'opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.) e pertanto, in tale fattispecie, è possibile applicare un affidamento di servizi disciplinato dall'art. 50) del D. Lgs. 36/2023;
- VISTO il preventivo presentato da STUDIO LEGALE FOGAGNOLO con sede in Ivrea (TO) via Richelmy n. 24 P. IVA 07532100018 – c.f. FGGMZRZ67P24C139L da cui risulta una spesa complessiva di Euro 5.075,20 (rif. ns. prot. 8332 del 19.12.2024);
- ACQUISITI:
 - a) il documento unico di regolarità contributiva (DURC prot. INAIL_45406830 del 19.09.2024 in scadenza il 17.01.2025);
 - b) la certificazione rilasciata da Cassa Forense in data 08.11.2024 prot. 296449/2024 (agli atti);
 - c) il curriculum vitae dell'Avvocato Maurizio Fogagnolo (ns. prot. 4670 del 06.08.2022) da cui risulta esperienza pluriennale in materia tributaria;
- DATO ATTO che il Legale di cui trattasi di non ha in corso incarichi contro il Comune per conto di terzi pubblici o privati e non ha sostenuto cause contro il Comune di Arena Po;
- VISTA la disponibilità al capitolo 10130301/1 del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2024/2026;
- VISTA la FAQ ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta - ai sensi dell'art. 15/cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 - a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";
- RICHIAMATI gli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 109 – comma 2 – del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- RICHIAMATE le disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge 136/2010 e nell'art. 6 commi 1 e 2 del D.L. 187/2010 convertito nella Legge 271/2010 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTI i principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e succ. mod. ed int. e visto in particolare il principio contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge e con imputazione nell'esercizio in cui viene a scadenza;
- VISTA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. A, D.L. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, art. 183 comma 8 del TUEL e Legge 145 del 30.12.2018 c.d. Legge di Bilancio 2019);
- DATO ATTO che ai fini della copertura monetaria a norma dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e s.m.i. l'esigibilità delle somme è prevista entro l'anno 2025;
- RICHIAMATI:
 - ✓ la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 - ✓ il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - ✓ il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - ✓ il DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2023 n. 81 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2023 n. 150 di modifica del DPR 16/04/2013, n. 62 "Regolamento

- recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- ✓ la delibera di G.C. n. 28 del 15 aprile 2024 avente ad oggetto: Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione - PIAO - 2024/2026;
 - ✓ il nuovo codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 27.03.2024;
 - VISTA la suddetta normativa in materia di conflitto d'interessi:
 - ✓ Art. 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
 - ✓ Art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
 - ✓ Art. 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”
 - DATO ATTO dell'insussistenza, da parte del Responsabile del sottoscritto Servizio interessato, dell'inesistenza di conflitti di interesse alla sottoscrizione del presente atto;
 - ACQUISITA l'attestazione, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare e che relativamente a tale riscontro di regolarità amministrativa e contabile il presente comporta riflessi sul bilancio di previsione 2024/2026;
 - RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1. per quanto sopra, che s'intende qui integralmente riportato ed in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 79 in data 20.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di assumere impegno di spesa a favore di STUDIO LEGALE FOGAGNOLO con sede in Ivrea (TO) via Richelmy n. 24 P. IVA 07532100018 per l'incarico di assistenza legale, di cui alla premessa del presente atto, per la somma *massima* complessiva di Euro 4.000,00 + CPA 4% + IVA 22% quindi per un totale di Euro 5.075,20, comprensivi di tutte le spese, a carico del capitolo 10130301/1 del bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2025 (Miss. 1 Pr. 3 – P.d.C.I. 1.3.2.11).
2. di dare atto che le conseguenti liquidazioni saranno effettuate dopo presentazione di regolari fatture con separati e successivi provvedimenti conformi alle vigenti disposizioni legislative regolamentari, a seguito di acquisizione di certificazione di regolarità contributiva in corso di validità e di comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;
3. di disporre che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
4. di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista entro l'anno 2025;

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" (art. 9, comma 1, lett. A, D.L. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, art. 183 comma 8 del TUEL e Legge 145 del 30.12.2018 c.d. Legge di Bilancio 2019);

6. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

7. Di attestare che con riferimento al presente procedimento il sottoscritto non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni s'informa che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Silvia Emanuelli.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(EMANUELLI SILVIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147bis, comma 1 e dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 ed in relazione al disposto del Regolamento Comunale di Contabilità

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa e la regolarità tecnico / contabile del presente atto.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dei capitoli di spesa sopradescritti.

Il Responsabile del Servizio
Emanuelli Silvia

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

N. 0 Registro delle Pubblicazioni

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Arena Po per 15 giorni consecutivi da oggi.

Arena Po, . .

Il Responsabile del Servizio